

Allegato "A" all'atto n.50423/7891 di Rep.  
STATUTO



**Denominazione - sede - scopo dell'associazione**

Art. 1) E' costituita un'associazione denominata "**CRIMINON**"

Art. 2) L'associazione ha sede in Cantù, Via Asiago n.27.

Art. 3) L'associazione, senza fini di lucro, ha lo scopo di risolvere condizioni individuali, sempre nel rispetto delle leggi dello Stato Italiano, di cittadini che si sono allontanati dalla legalità' e che intendono riabilitarsi e reinserirsi nella famiglia, nella scuola, nel mondo del lavoro e nella società.

L'associazione inoltre ha lo scopo in via preventiva di scoraggiare ed eliminare il dilagare della delinquenza. L'associazione si propone di aiutare detenuti ed ex detenuti ad acquisire la capacità di fare scelte sempre più coscienti, libere e responsabili, di favorire la scoperta ed il potenziamento delle loro qualità morali, portandoli al confronto formativo con gli altri, educandoli alla verità, all'onestà ed alla libertà. Inoltre l'associazione si propone di istruire consulenti, assistenti sociali o comunque personale o volontari che operano nel settore dell'assistenza sociale nelle metodologie e tecniche di riabilitazione usate dall'associazione. Si avvale, a tal fine, dell' opera di qualificati volontari e consulenti, anche non soci, ed informando ogni azione agli insegnamenti del filosofo ed educatore L.Ron Hubbard.

L'associazione potrà anche predisporre, gestire, erogare assistenza sociale a carcerati ed ex carcerati anche ed eventualmente mediante stipule di convenzioni in collegamento con gli indirizzi degli enti pubblici istituzionali.

Essa potrà, per il raggiungimento dei propri scopi, organizzare occasionalmente, nei limiti consentiti dalla legge, raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

**Patrimonio**

Art. 4) Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- b) dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
- c) da donazioni, legati, lasciti.

Art. 5) I proventi con cui provvedere alla attività ed alla vita dell'associazione sono costituiti:

- a) dalle quote associative;
- b) dai redditi dei beni patrimoniali;
- c) dalle erogazioni e contributi di cittadini, enti ed associazioni nonché dalle raccolte pubbliche di fondi.

**Associati**

Art. 6) I membri dell'associazione si suddividono in:

- a) soci fondatori;
- b) soci sostenitori ;



c) soci ordinari;

d) soci aderenti.

Soci fondatori lo sono di diritto tutti coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo.

Appartengono alle ultime tre categorie tutti coloro (persone fisiche e giuridiche od enti collettivi) che, condividono le finalità dell'associazione, facciano richiesta di ammissione al Consiglio direttivo con esplicita indicazione della categoria nella quale il richiedente intende essere compreso e del domicilio cui debbono essergli inviate le comunicazioni, e dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione delle presenti norme statutarie e degli obblighi da queste derivanti, in particolare per quanto riguarda il pagamento delle quote associative.

L'ammissione è deliberata a scrutinio palese ed a maggioranza di voti dal Consiglio direttivo, ed ha effetto dalla data della deliberazione.

Art. 7) Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa, differenziata secondo le categorie, che verrà fissata di anno in anno dal Consiglio direttivo.

Le quote annuali di associazione devono essere versate entro il mese di giugno di ogni anno.

Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell'associazione, né sono trasmissibili, se non nel caso di successione a causa di morte.

Art. 8) Gli associati, indipendentemente dalle categorie cui appartengono, hanno parità di diritti, compreso quello di voto.

Essi devono impegnarsi nell'interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l'associazione si propone secondo le norme del presente statuto e quelle dei regolamenti che verranno esaminati dal Consiglio direttivo e la cui osservanza è obbligatoria per gli associati.

La partecipazione all'associazione non può essere temporanea.

Art. 9) La qualità di associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Tale qualità, oltre che per morte o per recesso da notificarsi con lettera raccomandata entro il mese di giugno dell'anno in corso al Consiglio direttivo, si perde per esclusione deliberata dal Consiglio direttivo in caso di:

a) cessazione della partecipazione alla vita associativa, negligenza nell'esecuzione dei compiti affidati o mancato pagamento delle quote associative per oltre due anni;

b) violazione delle norme etiche o statutarie;

c) interdizione, inabilitazione o condanna dell'associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa;

d) condotta contraria alle leggi e all'ordine pubblico.

L'apertura di qualsiasi provvedimento per i casi contemplati deve essere comunicata all'interessato con lettera

raccomandata.

L'associato colpito da provvedimento di esclusione ha diritto di ricorso al Collegio dei revisori dei conti.

La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata.

### **Organi dell'associazione**

Art. 10) Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea degli associati;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente;
- e) il collegio dei revisori dei conti;
- f) il collegio dei probiviri.

### **Assemblea**

Art. 11) L'assemblea è composta da tutti gli associati, qualunque sia il tempo della loro ammissione, rappresenta l'universalità degli associati stessi e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti. Ogni associato avente diritto di voto può farsi rappresentare da altro associato avente analogo diritto di voto mediante delega scritta.

Ogni associato non può essere portatore di più di cinque deleghe.

Nell'assemblea ogni associato ha diritto ad un voto.

Art. 12) L'assemblea degli associati deve essere convocata dal Consiglio direttivo almeno una volta all'anno entro il 31 dicembre per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, quando occorra, per la nomina dei consiglieri e dei revisori dei conti.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati.

Art. 13) Le assemblee sono convocate con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare spedito ad ogni associato a mezzo lettera raccomandata o fax almeno tre giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione fisserà anche la data per la seconda convocazione.

Art. 14) Ogni socio maggiorenne, quale che sia la categoria cui appartiene, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti dei presenti e con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti,.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i consiglieri non hanno voto.

Per le deliberazioni concernenti modifiche dello statuto, lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Non sono ammessi voti per corrispondenza.

Art. 15) L'assemblea è presieduta dal Presidente od in sua assenza dal Vice Presidente assistito da un segretario eletto dall'assemblea.

Delle riunioni delle assemblee si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario.



Art. 16) Le votazioni delle assemblee hanno luogo per acclamazione, per alzata di mano, oppure, se richiesto, a scrutinio segreto.

#### **Consiglio direttivo**

Art. 17) L'associazione è retta ed amministrata da un consiglio direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, nominati dall'assemblea con le modalità previste dall'art.11; essi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge il Presidente ed il Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento; nomina altresì un Direttore che partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo in qualità di segretario.

Art. 18) Qualora venissero a mancare uno o più consiglieri gli altri provvedono il sostituirli. I consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del consiglio che li ha eletti.

Art. 19) La carica di consigliere è gratuita, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute per ragioni d'ufficio.

Art. 20) Il Consiglio direttivo è convocato con lettera raccomandata da spedirsi almeno cinque giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, mediante telegramma, telex o telefax da inviarsi almeno ventiquattro ore prima, contenente l'indicazione di data, ora, luogo della riunione e l'indicazione degli argomenti da trattare.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio direttivo è richiesta la presenza di almeno la metà dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Delle deliberazioni del Consiglio direttivo si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

Art. 21) E' fatto obbligo ai consiglieri di partecipare alle riunioni del Consiglio. Qualora un consigliere non partecipasse a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo e' considerato dimissionario.

Art. 22) Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente dell'associazione od ogni volta che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.

Le sedute del Consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente dell'associazione od, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Art. 23) Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, compresi fra gli altri quelli di:

- a) assicurare il conseguimento degli scopi dell'associazione;
- b) convocare le assemblee;
- c) deliberare sull'ammissione di nuovi associati ed adottare i provvedimenti di esclusione;
- d) redigere i bilanci preventivo e consultivo;
- e) emanare regolamenti e norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'associazione;
- f) acquistare ed alienare mobili e immobili; accettare eredità e legati; determinare l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'associazione, previo parere dell'assemblea dei soci, con voto favorevole di almeno 2/3 dei presenti;



- g) stabilire l'ammontare delle quote associative per i singoli esercizi;
- h) sottoporre all'assemblea, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni formulate dagli associati e le modifiche dello statuto;
- i) deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto espressamente demandata all'assemblea o ad altri organi.

#### **Presidente**

Art. 24) Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, viene eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi membri, dura in carica tre esercizi e può essere riconfermato una o più volte.

Il Presidente presiede l'assemblea, convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle deliberazioni ed, inoltre, assolve normalmente funzioni di coordinatore dei lavori dell'associazione.

In caso di assenza od impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

#### **Collegio dei revisori dei conti**

Art. 25) Il collegio dei revisori dei conti è composto da un Presidente, da due membri effettivi e da due supplenti nominati dall'assemblea anche tra persone non associate. Ad essi spetta il compito di:

a) controllare la gestione contabile dell'associazione e di effettuare, in qualsiasi momento, gli accertamenti di cassa; redigere collegialmente la relazione sui bilanci preventivo e consuntivo da presentare all'assemblea;

b) vigilare e controllare che siano osservate le norme statutarie.

La carica di revisore è inconciliabile con quella di consigliere, ha la durata di tre esercizi ed è rinnovabile anche più volte.

I revisori dei conti partecipano all'assemblea che approva il bilancio e possono, su loro richiesta, assistere alle riunioni del consiglio direttivo.

#### **Collegio dei probiviri**

Art. 26) Il collegio è formato da tre membri eletti dall'assemblea tra i soci ordinari e resta in carica per tre esercizi.

In caso di decesso, incapacità, impedimento o dimissioni di uno dei membri lo stesso viene sostituito per cooptazione.


Il collegio dei probiviri definisce inappellabilmente, in qualità di arbitro, tutte le controversie che dovessero sorgere tra i soci ed esprime parere vincolante su tutte le materie che il Consiglio intende sottoporli.

Decide inoltre sui ricorsi contro i provvedimenti di esclusione degli associati e per la riammissione degli stessi e sulle controversie sottoposte al suo giudizio.

#### **Bilancio - utili**

Art. 27) L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio direttivo procederà alla redazione del bilancio da presentare per l'approvazione, unitamente al programma dell'attività per il nuovo



esercizio ed al preventivo delle spese, all'assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Dalla data dell'avviso di convocazione bilancio e programma verranno depositati presso la sede dell'associazione a disposizione degli associati che intendessero consultarli.

Art. 28) E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

#### Scioglimento

Art. 29) L'associazione ha durata illimitata. In caso di scioglimento dell'associazione l'assemblea nominerà, tra i soci, uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge.


Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'assemblea ciascuno dei membri del Consiglio direttivo potrà chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori.

Quanto residuerà, esaurita la liquidazione, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità scelti dai liquidatori in base alle indicazioni fornite dall'assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui art.3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### Rinvio

Art. 30) Per quanto non previsto dal presente statuto si intendono applicabili le norme di legge vigenti in materia di associazioni.

19/06/2008



19/06/2008  
1976 3  
183,65 (club scudatura/65 (di  
cui € 21,93 per (ESSE...)  
mess. Tard. registration  
e custodia di collo

IL COORDINATORE FRONT-OFFICE  
Dott. Ninzio Giganti